

# PROCURA GENERALE

## della Corte di cassazione

---

Adunanza in camera di consiglio (art. 380-*bis*.1, cod. proc. civ.)  
**21 febbraio 2019 – Sezione Lavoro A**  
**R.G. n. 25085/14 – n.5 del ruolo**

### IL PUBBLICO MINISTERO

*Visto* il ricorso R.G. n. 25085/2014;  
*letti* gli atti, osserva:

La controversia si innesta nella più generale vicenda che ha visto protagonisti negli anni 2011- 2012, il gruppo FIAT e il sindacato CGIL, a seguito della decisione del primo di non aderire più a far data dal 1.12.2012 a Confindustria e di procedere attraverso l'istituzione di un tavolo di trattativa che non comprendeva tutte le OO.SS. stipulanti i contratti collettivi nazionali sin lì regolanti i rapporti di lavoro delle aziende facenti parte del Gruppo, alla stipula di un contratto collettivo aziendale destinato a dettare l'integrale disciplina "con esclusione di ogni altra possibile fonte contrattuale".

Il presente ricorso ha ad oggetto la decisione della Corte d'appello di Torino che ha negato la antisindacalità del comportamento della Plastic Components and Modules Automobiles (PCMA) s.p.a. consistito nell'aver proceduto (in linea con la condotta osservata da tutto il gruppo Fiat) alla sostituzione a partire dal 1.1.2012 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sin lì applicato in azienda, il CCNL Gomma e Plastica, con termine fissato di scadenza pattuito al 31.12.2011, con il CCSL sottoscritto il 31.12.2011 con altre OO.SS. diverse dalla CGIL.

La Corte d'appello ha ritenuto legittima tale sostituzione proprio in ragione dell'avvenuto recesso del gruppo societario dal sistema confindustriale, recesso che avrebbe comportato l'immediato venir meno del vincolo associativo, non essendo la PCMA parte stipulante del CCNL fino a quel momento applicato, né direttamente né attraverso Federgomma, soggetto titolare in via originaria ed autonoma e non in forza di mandato, della legittimazione a negoziare. A partire dall'1.12.2012 la PMA

# **PROCURA GENERALE**

## **della Corte di cassazione**

---

sarebbe stata libera di applicare a tutti i propri dipendenti “solo e soltanto il (legittimamente stipulato) CCSL 29.12.2010 nella stesura definitiva del 13.12.2011”. A supporto della propria decisione la Corte torinese richiama il precedente di legittimità rappresentato da Cass. n.14511/2013.

Su queste affermazioni si incentrano le censure formulate in unico motivo con il ricorso, con cui si denuncia la violazione dei principi in materia di efficacia della parte normativa del contratto collettivo di diritto comune, in uno con la violazione dell’art. 1372 c.c.

Evidenzia la ricorrente l’erroneità dell’affermazione secondo cui la PCMA, a seguito del recesso dal sistema confindustriale esercitato dal gruppo FIAT, sarebbe stata svincolata dall’obbligo assunto a seguito della sua conclusione, non essendo peraltro tra le parti che lo avevano sottoscritto: e richiama il disposto dell’art. 2077 c.c., in forza del quale, secondo l’interpretazione comunemente data pur dopo il superamento dell’ordinamento corporativo, il contratto collettivo possiede efficacia vincolante nei confronti degli iscritti alle contrapposte organizzazioni sindacali stipulanti nella sua interezza e cioè con riferimento a tutte le clausole della parte normativa.

In particolare si precisa che se al contratto collettivo è stata apposta, come nel caso di specie, una clausola di durata, non è consentita la disdetta unilaterale prima dello scadere del termine, nemmeno da parte di chi si è dissociato dall’organizzazione sindacale stipulante.

L’argomento è decisivo e merita condivisione: la stessa sentenza di questa Corte richiamata dalla Corte d’appello, n. 14511/2013, non diversamente dai precedenti che esprimono lo stesso principio, afferma la legittimità della sostituzione di un nuovo contratto collettivo che sia stato stipulato con parti sindacali diverse senza però esaminare (perché non prospettata) la questione della legittimità del recesso quando ancora non è scaduto il termine di efficacia del contratto che si vuole sostituire.

In generale, ancora di recente è stato ribadito (Cass., n.28456/2018), in linea con i principi che regolano la disciplina dei contratti di diritto comune, che qualora un

# PROCURA GENERALE

## della Corte di cassazione

---

contratto collettivo venga stipulato a tempo indeterminato, senza l'indicazione di un termine di scadenza, le parti sono libere di recederne unilateralmente, salva la valutazione dell'idoneità del singolo atto ad assumere valore di disdetta.

Ancora più esplicitamente, Cass., n. 24268/2013, insegna che “Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, purché sia esercitato nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e non vengano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole ed entrati in via definitiva nel loro patrimonio”.

Diversa disciplina implica però la clausola con cui viene determinato il termine di scadenza, prima del cui maturare non è comunque consentito alle parti recedere unilateralmente dal vincolo assunto nell'esercizio della loro autonomia privata. Tale distinzione vale evidentemente (e non potrebbe essere diversamente) nel caso dell'autonomia collettiva: in caso di predeterminazione del termine finale di accordi collettivi, si è espressamente negata la facoltà di recesso unilaterale anticipato (Cass., n. 18508/2005). Simmetricamente, si è riconosciuta operatività alla fonte collettiva solo e limitatamente entro l'ambito temporale di vigenza concordato dalle parti (Cass., n. 25062/2013; n. 24575/2013).

La Corte d'appello di Torino ha del tutto ignorato tale diversità di regime, affermando un principio di libera recedibilità che deriverebbe *sic et simpliciter* dalla volontà di recidere il legame con l'associazione imprenditoriale che aveva assunto la rappresentanza del soggetto, e dalla successiva manifestazione della volontà di

# **PROCURA GENERALE**

## **della Corte di cassazione**

---

recedere unilateralmente dal vincolo contrattuale. L'affermazione contrasta con i principi generali e con le applicazioni che ne sono state date dalla giurisprudenza di legittimità, e merita quindi di essere disattesa, risultando fondata la pretesa del sindacato ricorrente di invocare per i propri iscritti l'applicazione del contratto collettivo nazionale non ancora scaduto, fino al compimento del termine, e di invocare l'antisindacalità del comportamento datoriale che illegittimamente si è sottratto al vincolo contrattuale ancora efficace.

La controricorrente sostiene nelle sue difese che l'accordo aziendale 13.12.2011 appare comunque conforme alla disciplina dell'art. 8 della l. n.148/2011, e come tale idoneo a realizzare quelle "specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati". La Corte d'appello ha espressamente rigettato questa prospettazione, aderendo alla diversa soluzione interpretativa che ha comunque portato al rigetto delle pretese sindacali.

La questione dell'ambito di operatività dell'art. 8 l. n.148/2011 non risulta a questo P.G. essere mai stata affrontata da questa Corte: ci si limita ad osservare qui come ben lontano dallo spirito della norma (che appunto riguarda i "contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale") appare l'oggetto della controversia, costituito da un Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello, applicato sull'intero territorio nazionale dalle diverse imprese del gruppo FIAT. Ove la Corte ritenesse pertinente ed ammissibile la questione in esame, si renderebbe comunque necessaria, stante la novità della stessa, la trattazione in pubblica udienza

Si conclude pertanto nel senso dell'accoglimento del ricorso, ovvero in subordine della trattazione del processo in pubblica udienza

Roma, 30.1.2019

IL SOSTITUTO P.G.  
Rita Sanlorenzo